

COMUNE DI FONTE



Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE
DI CONTRIBUTI
DI NATURA ASSISTENZIALE
E PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE**

Approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale
n. 22 del 14.06.2005
Modificato con delibera
Di Consiglio Comunale
n. 44 del 19.12.2013

CAPO I

FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Funzioni del comune in campo sociale

1. Ai sensi della legge n. 328/2000 e D.P.R. 3-5-2001 il comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.
2. Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi; l'erogazione dei servizi e prestazioni economiche; le attività di autorizzazione; accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici; la definizione dei parametri per l'individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Fonte esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24-7-1977 n. 616; con l'art. 13 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267; con l'art.132, comma 1 del D.Lgs. 31-3-1998, n. 112; con l'art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.
2. Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (come modificato dal D. Lgs. 3-5-200, n. 130) e al D:P:C:M: 4-4-2001, n. 242.

Art. 3 - Interventi e prestazioni

1. Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitano l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Fonte attiva:
 - 1) interventi di sostegno economico;
 - 2) integrazione della retta di ricovero per anziani;
 - 3) interventi a favore di famiglie affidatarie di minori;
 - 4) servizio di assistenza domiciliare;

Art. 4 - Diritto alle prestazioni

1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali i cittadini italiani e comunitari residenti e gli extracomunitari individuati ai sensi dell'art. 2 del T.U. 25-7-1998, n. 286 e successive modifiche.

Art. 5 - Destinatari

1. L'accesso ai servizi sociali spetta a tutti i cittadini che, in possesso dei requisiti previsti, ne facciano richiesta.
2. Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie con situazioni di bisogno più acuto o in condizioni di maggior fragilità debbono essere messe in grado di poter accedere ai servizi rivolti a tutti.
3. Pertanto dovranno essere sviluppati progetti miranti a facilitare l'accesso ai servizi nelle misure disponibili.
4. Dovranno altresì essere messi a punto strumenti adeguati di informazione.

5. Le persone e le famiglie vengono chiamate a concorrere al costo dei servizi oggetto del presente regolamento in base alle loro condizioni economiche, per salvaguardare il criterio dell'equità.

Art. 6 - Priorità di accesso ai servizi e alle prestazioni sociali

1. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle loro esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni sociali istituiti dal Comune, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 328/2000.

Art. 7 - Servizi disciplinati

1. Il presente regolamento per l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali, disciplina:

- la tipologia dei servizi e delle prestazioni
- i soggetti destinatari degli interventi o legittimati a richiederli;
- le modalità del concorso degli utenti al costo dei servizi;
- le modalità e le forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla programmazione, verifica e controllo dei servizi;
- le caratteristiche organizzative e funzionali degli interventi socio-assistenziali e dei servizi residenziali;
- le modalità e le procedure concernenti le integrazioni dei servizi socio-assistenziali con altri servizi nel territorio e il coordinamento con le associazioni di volontariato.

CAPO II¹

INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Art. 8 - Criteri di calcolo della situazione economica equivalente

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001 e successive modifiche.
2. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come da Decreto Legislativo n. 109 del 1998 e successive modifiche.

Art. 9 - Composizione del nucleo familiare.

1. La composizione del nucleo familiare viene definita ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242 avente oggetto "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130" e successive modifiche.

Art. 10 - Indicatore della situazione reddituale

1. Per la definizione dell'indicatore della situazione reddituale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 così come modificato dall'art. 3 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 e successive modifiche.

Art. 11 - Indicatore della situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare

1. L'indicatore della situazione patrimoniale viene individuato ai sensi dei Decreti Legislativi 31 marzo 1998 n. 109 e 3 maggio 2000 n. 130 e successive modifiche nonché dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4 aprile 2001 n. 242 e successive modifiche.

Art. 12 – Scala di equivalenza

1. Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento alla scala di equivalenza di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche.

¹ In allegato sub A) al presente regolamento si riportano gli articoli del Capo II espressi in modo dettagliato in base ai riferimenti normativi citati.

CAPO III

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 13 - Destinatari.

I destinatari delle prestazioni economiche sono tutte le persone residenti nel Comune di Fonte che si trovano in una delle condizione di bisogno individuate all'art. 14 del presente regolamento, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche nonché di condizioni personali o sociali, con il solo limite delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente. Gli interventi possono essere estesi alle persone che siano domiciliate o temporaneamente presenti nel territorio comunale purchè si verifichi una indifferibile necessità di prestazioni socio-assistenziali che non possano essere tempestivamente assicurate dal comune italiano o dallo stato estero di appartenenza.

La prestazione economica deve assicurare al soggetto o al nucleo familiare di poter far fronte alle spese personali e di relazione sociale che consentano di condurre una vita ad un livello minimo di indipendenza.

Art. 14 - Elementi delimitanti lo stato di bisogno.

1. Il Comune di Fonte attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento o a quello delle persone a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

2. Lo stato di bisogno è delimitato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorchando non ci siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedono, all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;
- c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
- d) esistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali a favore di un soggetto.

Art. 15 – Tipologia degli interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.

2. Gli interventi di assistenza economica si distinguono in:

- a) integrazione al minimo vitale o assistenza economica continuativa;
- b) assistenza economica temporanea;
- c) interventi economici straordinari;
- d) contributi a titolo di anticipazione;

Art. 16 a) – Integrazione al minimo vitale o assistenza economica continuativa

1. L'intervento di sostegno economico continuativo è valutato avendo come riferimento il minimo vitale di cui al secondo comma del presente articolo.

2. Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

3. Il Comune di Fonte assume, quale valore economico del "minimo vitale" l'importo ISEE di € 4.500,00=, da rivalutarsi annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

4. Possono fruire dell'assistenza economica continuativa le persone o i nuclei familiari individuate all'art. 13 del presente regolamento, che si trovino contemporaneamente nelle seguenti condizioni:

- a) Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, così come individuato all'art. 9 del presente Regolamento, pari o inferiore al valore economico del minimo vitale di cui al comma 2;
- b) assenza di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per la casa di abitazione e le relative pertinenze purchè non rientranti nelle categorie A1-A8-A9.
- c) titolarità, alla data di presentazione della domanda, di patrimonio mobiliare in misura non superiore a € 1.000,00=.

Qualora siano presenti le tre condizioni sopra citate, il Servizio Sociale si riserva di valutare i casi in cui siano presenti soggetti in età lavorativa non invalidi disoccupati.

5. Il Comune di Fonte potrà concedere a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, tese al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona:

- a) il "sussidio", consistente nell'ordinaria e continuativa elargizione di somme di danaro;
- b) il "buono", consistente in vantaggi di natura economica nell'acquisto di beni e/o servizi.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione inadeguata dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

6. L'assistenza economica continuativa è erogata per la durata massima di un anno, rinnovabile, previa verifica delle condizioni socio-economiche degli utenti.

7. Di norma, gli interventi economici continuativi vengono quantificati, nel limite degli stanziamenti di bilancio, applicando le formule di seguito specificate:

ISEE M.V. – ISEE N.F. = CONTRIBUTO PRESUNTO

$$\text{CONTRIBUTO DA EROGARE} = \text{CONTRIBUTO PRESUNTO} - \frac{\text{REDDITI ESENTI ISEE}}{\text{PARAMETRO SCALA EQUIVALENZA}}$$

- dove:
- per ISEE M.V. deve intendersi il valore economico per il minimo vitale indicato al comma 2 del presente articolo
 - per ISEE N.F. deve intendersi il valore ISEE del nucleo familiare del richiedente così come determinato dal Capo II del presente Regolamento
 - per Redditi esenti ISEE debbono intendersi i redditi esenti ai fini IRPEF
 - per PARAMETRO SCALA EQUIVALENZA si intende il parametro individuato all'art.12 del presente Regolamento in riferimento alla composizione del nucleo familiare

Art. 16 b) - Assistenza economica temporanea

1. Possono fruire dell'assistenza economica temporanea i cittadini individuati all'art. 13 del presente regolamento, titolari di un ISEE pari o inferiore al minimo vitale di cui al precedente articolo 16 a), privi, alla data di presentazione della domanda, di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per la casa di abitazione

e le relative pertinenze purchè non rientranti nelle categorie A1-A8-A9, di patrimonio mobiliare in misura non superiore a € 1.000,00=.

2. Gli interventi di assistenza economica temporanea sono strettamente collegati ad un progetto di intervento individuale e globale proposto dal servizio sociale professionale.

3. L'intervento economico, definito all'interno del progetto individuale, avrà di norma una durata massima di mesi 6 ed è quantificato sulla base delle indicazioni di cui al comma 6 dell'art. 16 a) del presente Regolamento e comunque in misura non superiore ad € 350,00 mensili. Il presente tetto è da rivalutarsi annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

4. E' motivo di esclusione o di interruzione dell'assistenza economica temporanea la mancanza di collaborazione e la non attivazione da parte del richiedente rispetto al progetto.

Art. 16 c) – Interventi economici straordinari

1. L'assistenza economica straordinaria consiste in sussidi in denaro o assegnazione di altri generi in natura a favore del singolo o di nuclei familiari in situazioni di particolare bisogno, ed è finalizzata a rispondere alle esigenze ed ai bisogni particolari della persona o della famiglia. L'intervento economico può essere concesso contestualmente ad altre prestazioni e servizi assistenziali.

2. Il Comune di Fonte assume, quale limite di reddito per poter accedere agli interventi economici straordinari l'importo ISEE annuo di € 6.000,00=, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita.

3. Il Comune di Fonte, nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del limite di reddito individuato al precedente comma le seguenti forme di assistenza economica, tese al superamento dello stato di particolare bisogno della famiglia o della persona:

- a) il "sussidio", consistente nella concessione di un contributo economico una tantum;
- b) il "buono" consistente in vantaggi di natura economica nell'acquisto di beni e/o servizi;
- c) la "esenzione" da tariffe dovute per prestazioni e servizi erogati dal Comune, per i quali non siano stati individuati specifici criteri di agevolazione, determinati in base alla situazione economica del nucleo familiare;
- d) Sostituzione nell'obbligo di pagamento subentrando totalmente o parzialmente nella posizione passiva debitoria del beneficiario.

4. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione inadeguata dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

5. I soggetti destinatari del contributo devono essere privi, alla data di presentazione della domanda, di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per la casa di abitazione e le relative pertinenze purchè non rientranti nelle categorie A1-A8-A9, e di patrimonio mobiliare in misura non superiore a € 1.000,00=.

Art. 16 d) – Contributi a titolo di anticipazione

1. Possono fruire dei contributi economici a titolo di anticipazione i residenti, titolari di un ISEE pari o inferiore a € 8.500,00 di cui al precedente articolo 16 a), che si trovino in una temporanea ed eccezionale situazione di disagio economico e che debbano sostenere spese onerose e improrogabili.

2. La concessione di tale contributo è subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale di ricognizione di debito e contestuale promessa/impegno di pagamento e restituzione della somma erogata con le modalità ed entro i termini concordati con l'Ufficio Servizi Sociali e predisposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988 C.C.

Art. 17 - Modalità di presentazione della domanda

1. L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata, in genere, a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente l'assistenza economica.
2. La domanda va presentata utilizzando lo stampato di cui all'Allegato B) del presente Regolamento, corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) prevista dal Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 109, così come modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000, n. 130.
3. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì di essere a conoscenza che l'ente erogatore potrà eseguire controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.
4. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale comunale, provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Art. 18 - Istruttoria della domanda

1. La domanda di sostegno economico è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e deve essere data comunicazione al richiedente, entro il termine di 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, in merito all'esito dell'istruttoria.
2. L'assistente sociale cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, in base a quanto stabilito dal Capo III del presente regolamento redige un progetto di intervento contenente modalità, entità e limiti temporali del beneficio economico proposto.
3. Sulla base della valutazione dell'Assistente Sociale e nel limite delle disponibilità di bilancio, il Responsabile del Servizio provvede con propria determinazione, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, all'erogazione dei benefici economici previsti dal presente regolamento.

Art. 19 - Casi particolari

1. In situazioni particolari, sulla base della relazione dell'Assistente Sociale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di agire in deroga ai precedenti articoli del Capo III del presente regolamento.

Art. 20 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile possono essere preliminarmente convocati, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale.
2. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.
3. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.
4. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

CAPO IV

INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 22 – Inserimento delle persone in stato di bisogno in strutture protette - Definizione

1. Per integrazione della retta di ricovero della persona in stato di bisogno in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio in maniera definitiva o in via provvisoria quale mera anticipazione o concessione di credito a favore delle persone in stato di bisogno ospiti di strutture diurne o residenziali.

Art. 23 - Destinatari e condizioni di ammissibilità

1. I destinatari dell'integrazione della retta di ricovero sono tutte le persone residenti nel Comune di Fonte prima dell'inserimento nella struttura protetta come stabilito dall'art. 6 comma 4 della Legge n. 328 del 08/11/2000.

2. L'integrazione ha luogo nel caso in cui la persona abbia i seguenti requisiti:

- non autosufficienza comprovata dalla scheda Svama sanitaria e sociale discussa nell'U.O.D. di competenza;
- con i propri redditi non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce;
- non abbia un patrimonio mobiliare superiore a € 3.000,00;
- non abbia patrimonio immobiliare vendibile o comunque utilizzabile al fine di recuperare risparmi sufficienti all'integrazione della retta;
- non abbia parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile in grado di integrare la retta.

Art. 24 - Accertamento della situazione economica dei soggetti tenuti agli alimenti.

1. Qualora il richiedente sia sprovvisto di mezzi propri per coprire il totale costo della retta di ricovero, saranno chiamati a compartecipare alla spesa i parenti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile, ovvero nell'ordine: coniuge, figli legittimi legittimati o naturali o adottivi e in loro mancanza i discendenti prossimi (nipoti) anche naturali, i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi anche naturali, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle germani o unilaterali con precedenza dei primi. La compartecipazione alla spesa del singolo civilmente obbligato è subordinata alla capacità contributiva.

Art. 25 – Capacità contributiva dei familiari civilmente obbligati.

1. Ogni civilmente obbligato deve presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini del calcolo dell'ISEE. La compartecipazione al pagamento della retta non coperta dai redditi e dai beni mobili e immobili dell'assistito è proporzionale alla capacità contributiva individuata con l'ISEE, secondo il seguente calcolo:

$$\text{ISEE} + \frac{\text{REDDITI ESENTI ISEE}}{\text{PARAMETRO SCALA EQUIVALENZA}} = \text{ISEE C.O.} - \text{ISEE M.V.} = \text{CAPACITÀ CONTRIBUTIVA}$$

Dove ISEE C.O. sta per ISEE del civilmente obbligato e ISEE M.V. sta per ISEE minimo vitale (€ 4.500 ,00)

2. Qualora i civilmente obbligati facciano parte del medesimo nucleo familiare del richiedente, così come definito dal DPCM 221/1999 e successive modifiche, la determinazione della loro capacità contributiva viene calcolata applicando la seguente formula:

ISE + REDDITI ESENTI ISEE – REDDITI RICHIEDENTE

----- ISEE C.O. – ISEE M.V. = CAPACITÀ CONTRIBUTIVA

PARAMETRO SCALA DI EQUIVALENZA – 1 COMPONENTE

3. I civilmente obbligati sono chiamati ad intervenire economicamente all'integrazione della retta dell'assistito nella misura del 75% della capacità contributiva ricavata dalla tabella su riportata.

4. Qualora fossero presenti più persone civilmente obbligate, la spesa scoperta dalle risorse economiche dell'assistito può essere suddivisa tra gli stessi in base alla loro capacità contributiva, salvo accordi diversi fra i civilmente obbligati, che assicurino comunque la copertura della spesa così come determinata sulla base della formula sopra specificata.

Art. 26 - Modalità di presentazione della domanda

1. L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata, in genere, a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente l'assistenza economica.

2. La domanda va presentata utilizzando gli stampati di cui agli allegati C1) e C2) corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) prevista dal Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 109, così come modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000, n. 130.

3. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì di essere a conoscenza che l'ente erogatore potrà eseguire controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare;

4. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale comunale o i familiari, provvedono a presentare la domanda, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Art. 27 - Istruttoria della domanda

1. La domanda di sostegno economico è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e deve essere data comunicazione al richiedente, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, in merito all'esito dell'istruttoria.

2. L'istruttoria prevede le seguenti fasi:

- verifica del reddito e del patrimonio mobiliare e immobiliare del richiedente;
- verifica dell'esistenza dei familiari civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 e seguenti C.C.
- verifica dei redditi e patrimoni dei familiari suddetti in base a quanto definito agli artt. 24 e 25 del presente regolamento e calcolo della capacità contributiva e individuazione della quota di contribuzione di ciascun parente;
- convocazione degli stessi per concordare le modalità di pagamento della retta;
- al termine delle suddette verifiche, se la retta non viene ancora integralmente coperta, si provvede a redigere atto con il quale si prevede la copertura dell'eccedente.

Art. 28 – Recupero e rinvase

1. Il coinvolgimento economico del richiedente e dei soggetti civilmente obbligati (nei limiti descritti nel precedente articolo) implica la necessità di provvedere a:

- a) recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie) sia nel caso di disponibilità di beni immobili o di altra natura;
- b) rivalersi sull'interessato e sui familiari tenuti agli alimenti o sugli eredi, ove l'Amministrazione Comunale sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza ed indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri successivamente, a istruttoria completata, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale.

2. Per tali scopi, persistendo il rifiuto o la mancata adesione alla corresponsione degli oneri dovuti da parte dell'assistito e dei civilmente obbligati, debitamente sollecitati in forma scritta, verrà adita l'autorità giudiziaria competente segnalando se del caso, l'esistenza di circostanze che possono dar luogo al reato di cui l'art. 591 C.P. (abbandono di persone minori o incapaci).

3. Prima dell'assunzione dell'impegno di spesa nei confronti della casa di riposo o istituto è necessario esperire ogni utile iniziativa volta al recupero delle risorse finanziarie ed immobiliari o al coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 433 C.C.

Art. 29 – Casi particolari

1. In situazioni particolari, sulla base della relazione dell'Assistente Sociale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di agire in deroga degli articoli 23 , 24, 25 del presente regolamento.

CAPO V
AFFIDO FAMILIARE DI MINORI

Art. 30 - Premessa

1. Ai sensi del DPR 616/1977 e della L.R. 55/1982 i Comuni dell'Az. U.L.S.S. n. 8 hanno delegato la gestione delle funzioni sociali relative ai minori all'Azienda U.L.S.S. n. 8 di Asolo, in specifico ai Consulteri Familiari e all'Equipe Affidato. Nell'ambito di queste funzioni i Servizi di cui sopra attuano l'affido allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità di assicurarle, sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata sia come intervento riparativo in situazioni di crisi. L'affido familiare si realizza con modalità di: affido completo diurno e notturno, affido giornaliero, affido pomeridiano, affido per periodi brevi e definiti.

Art. 31 - Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori.

1. La famiglia affidataria ha diritto ad un contributo fisso mensile svincolato dal reddito quale impegno dell'Amministrazione nei confronti della famiglia affidataria e quale riconoscimento per l'impegno sociale svolto. Il contributo mensile per il mantenimento del minore affidato concesso dal Comune di residenza del minore alla famiglia affidataria è così stabilito:

- entità pari alla pensione minima INPS per l'Affido Completo (diurno e notturno);
- entità pari al 50% della pensione minima INPS per l'Affido Giornaliero;
- entità pari al 30% della pensione minima INPS per l'Affido Pomeridiano;
- entità pari alla pensione minima INPS forfetaria per l'Affido per periodo brevi e definiti.

2. Nel caso in cui più minori vengano affidati alla medesima famiglia l'entità del contributo viene riparametrata sulla base della scala di equivalenza di cui all'art. 14 del presente regolamento.

3. Nel caso che il soggetto affidatario sia un ascendente diretto, quindi obbligato agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile, il suddetto contributo viene erogato nella misura del 50% delle entità definite per l'affidamento etero-familiare. Qualora vi sia una situazione di indigenza, da valutare in base ai criteri stabiliti al CAPO III del presente regolamento, il contributo alla famiglia affidataria viene erogato nella misura intera.

Art. 32 - Contribuzione economica della famiglia di origine.

1. La famiglia d'origine si impegna nei confronti del Comune alla contribuzione delle spese di mantenimento del minore, secondo le proprie possibilità economiche nella misura che stabilisce il servizio sociale comunale, in base al Minimo Vitale di cui al CAPO III del presente regolamento. La famiglia non è tenuta alla contribuzione qualora abbia un valore ISEE inferiore a Euro 6.000,00.

2. In ogni caso, su progetto di intervento motivato del Servizio specialistico competente in accordo con i Servizi Sociali comunali, l'Amministrazione non è tenuta a richiedere la contribuzione da parte della famiglia d'origine.

4. Al fine di non interferire sul progetto educativo del minore, si escludono rapporti economici diretti tra famiglia d'origine e famiglia affidataria.

CAPO VI

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 33 – Obiettivi.

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (di seguito indicato come SAD) è un servizio sociale unitario e globale, che ha il fine di prevenire l'aggravamento di situazioni di bisogno, di mantenere – o gradualmente recuperare – l'autonomia della persona dal punto di vista fisico, psichico e sociale, stimolando al massimo le potenzialità individuali ed evitando il più possibile forme di dipendenza.

2. Gli obiettivi dell'intervento sono i seguenti:

- favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita;
- mantenere e favorire il recupero delle capacità della persona;
- prevenire e rimuovere situazioni di emarginazione e i rischi che può comportare l'istituzionalizzazione;
- contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
- favorire la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti, al fine di romperne l'isolamento sociale;
- fornire informazioni sui servizi e sulle opportunità presenti nel territorio, favorendo un lavoro di rete a supporto del caso.

3. Il servizio ha carattere di temporaneità essendo finalizzato alla rimozione di particolari difficoltà, superate le quali lo stesso deve cessare. Pertanto il Servizio può essere revocato con preavviso di 8 giorni.

Art. 34 – Destinatari.

1. Il servizio domiciliare è rivolto a tutti i cittadini, in particolare alle famiglie o alle persone in condizioni di bisogno e pertanto non va inteso come un servizio particolare alle sole persone anziane (cfr. art. 6 lett. H L.R. 55/1982). Nel caso in cui l'utente non viva solo, l'intervento è volto ad integrare, rafforzare e sostenere l'azione dei conviventi (siano essi familiari o parenti) fermo restando che questi ultimi devono provvedere alle loro necessità.

2. I destinatari possono essere:

autosufficienti: chi è in grado di gestire da solo, o con limitato ed episodico aiuto (fornito da parenti, vicini, operatori) la propria esistenza e gode prevalentemente di condizioni di salute sufficienti;

parzialmente autosufficienti: chi sa gestire in modo parziale la propria vita quotidiana, ma presenta delle condizioni di salute precarie tali da rendere necessario un intervento stabile esterno;

non autosufficienti: chi non è assolutamente in grado di gestire la propria situazione personale, perché allettato ed in condizioni psicofisiche deteriorate, ed esposto all'eventualità di un ricovero.

Prioritariamente si considerano le seguenti tipologie di utenza:

- anziani (oltre i 65 anni);
- nuclei familiari con minori a rischio (0 – 18 anni);
- minori affetti da handicap (0 – 18 anni);
- inabili (affetti da handicap 18 – 60 anni);
- altri (malati psichici, alcoolisti, ecc. 18 – 60 anni).

3. Non possono essere ammessi al servizio le persone totalmente non autosufficienti, prive di qualsiasi aiuto familiare e con situazioni socio-sanitarie molto gravi, in quanto la loro condizione richiede un'assistenza continuativa e specializzata che il servizio non è in grado di erogare.

Art. 35 – Compiti e prestazioni.

1. Le prestazioni riguardanti il SAD sono:

a) relative alla persona:

- igiene e cura personale;
- fornitura a domicilio dei pasti;
- aiuto nella preparazione dei pasti;
- disbrigo di semplici pratiche o commissioni (pensioni, bollette, acquisto di generi alimentari e di medicinali, etc.)
- provvedere a tutte le necessità inerenti al ricovero temporaneo presso ospedali, istituti di ricovero, centri di riabilitazione;
- accompagnamento a visite mediche;
- trasporto presso parenti o amici per favorire la vita di relazione;

b) relative all'abitazione:

- aiuto e stimolo all'utente nel disbrigo delle faccende domestiche;

c) relative all'aiuto nella gestione familiare:

- aiuto generico e sostegno al nucleo familiare nel sopportare il carico assistenziale;
- aiuto al nucleo nella riorganizzazione di un modello assistenziale autosufficiente.

d) relative all'aspetto sanitario:

- assistenza per assunzione farmaci;
- prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, quando queste siano complementari alle attività assistenziali e coincidono con quelle svolte normalmente dai familiari. Si tratta di prestazioni definite di "confine" fra l'area sanitaria e socio-assistenziale che comportano attività di semplice attuazione.
- aiuto della persona nelle alterazioni motorie per una corretta deambulazione, per il movimento o riposo degli arti invalidi, per l'utilizzo di accorgimenti o sussidi atti a migliorare il grado di autosufficienza.
- Rapporti con il medico di base e con gli operatori del SIAD.

2. Le prestazioni mediche, specialistiche, infermieristiche e riabilitative sono di competenza dell'ULSS, che deve garantire i necessari interventi, ovviamente coordinati con le prestazioni del SAD.

Art. 36 – Organizzazione del servizio.

1. La Giunta Municipale determina gli obiettivi dello sviluppo del SAD sulla base delle esigenze della popolazione. Per la realizzazione del servizio il Comune può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati, anche tramite convenzioni.

L'ammissione al servizio sarà quindi condizionata dall'entità delle risorse destinate ad esso dall'amministrazione comunale.

2. L'équipe del SAD è composta dall'assistente sociale incaricata e dagli operatori addetti all'assistenza, con idoneo titolo di studio. L'assistente sociale ha la responsabilità dell'organizzazione del servizio e dirige l'équipe degli operatori. L'addetto all'assistenza svolge le mansioni di cui all'art. 35 del presente regolamento.

Art. 37 - Modalità di accesso al servizio.

1. L'utente interessato a fruire del servizio di assistenza domiciliare o l'eventuale persona che agisce per suo conto deve presentare domanda di ammissione all'assistente sociale presso il Servizio Sociale del Comune, compilando l'apposita modulistica (allegato D). L'istruttoria può partire anche su apposita segnalazione scritta di un servizio socio-sanitario, qualora si tratti di situazioni particolari evidenzianti criticità e/o necessità di interventi immediati.

Art. 38 - Criteri di ammissione e istruttoria.

1. L'assistente sociale, nello svolgimento dell'istruttoria, valuta i seguenti elementi relativi all'utente che presenta la domanda:

- situazione sociale e familiare: vanno necessariamente valutate le possibilità e le capacità assistenziali dei figli e dei parenti, va inoltre verificata l'intensità delle reti amicali, di vicinato e di volontariato. Si considera anche la situazione abitativa dal punto di vista igienico, della presenza di barriere architettoniche e della dislocazione sul territorio;
- situazione sanitaria: viene valutata la situazione sanitaria in cui verte la persona in base alla presentazione di apposita documentazione.

Previo consenso dell'utente e al fine di avvalorare la documentazione sanitaria presentata, verranno sentiti il medico di medicina generale ed eventuali altri servizi sanitari coinvolti nel caso. Qualora le condizioni del potenziale assistito richiedano l'attivazione di una valutazione multidimensionale, questa viene effettuata in raccordo con i competenti servizi dell'ULSS.

- situazione economica: verrà valutata la situazione economica dell'utente, dei familiari conviventi e, a discrezione dell'assistente sociale, dei parenti tenuti agli alimenti in base all'art. 433 del Codice Civile. A tal fine verranno considerati i redditi così come specificati all'art. 42 del presente regolamento.

2. Per l'accertamento e la valutazione dei suddetti elementi si rende necessaria la seguente documentazione:

- relazione dell'ass.soc. basata su visita domiciliare e/o colloqui con l'utente e la famiglia;
- certificato di invalidità civile o certificazione medica;
- dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE e documentazione relativa alla pensione di invalidità;

Sulla base della documentazione prodotta durante la fase dell'istruttoria, l'assistente sociale o il Responsabile del Servizio determinerà l'ammissibilità della domanda e il grado di urgenza dell'intervento.

Art. 39 – Lista d'attesa.

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle domande pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati:

- situazione sociale e familiare:
 - Persona che vive sola;
 - Rischio sociale elevato (persona che, trascorrendo molte ore da sola, risulta a rischio, in quanto potrebbero crearsi situazioni che peggiorano la condizione di autonomia già precaria);
 - Assenza di figli o di altri parenti, ovvero di una rete amicale, che siano in grado di offrire supporti reali all'utente;
 - Problemi dei familiari (coniuge, figli, fratelli etc.) nel gestire la situazione (necessità di assistenza/sorveglianza continua);
 - Problemi oggettivi dei figli a gestire la situazione (lontananza fisica, impegno in attività lavorativa, presenza di molti minori, presenza di invalidi, portatori di handicap o di altre persone che necessitano di supporti, ecc.);
 - Problemi di relazione con i familiari o altri parenti, che riducono la presenza degli stessi accanto all'utente;
 - Famiglie che stanno sostenendo il carico assistenziale da molto tempo;

- situazione sanitaria:
 - Patologia che comporta un elevato carico assistenziale;

- situazione economica:
 - ISEE dell'utente e degli obbligati agli alimenti inferiore a € 6.000,00, come stabilito dall'art. 42 del presente regolamento;

2. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla valutazione professionale complessiva dell'assistente sociale e dalla data di presentazione delle domande medesime.

Art. 40 – Piano di Assistenza Individualizzato.

1. Al momento dell'attivazione del servizio, l'assistente sociale formula un Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) sulla base delle risultanze dell'istruttoria e in rapporto alle risorse del SAD comunale e della rete dei servizi.

Qualora il soggetto sia seguito contemporaneamente da più servizi, l'assistente sociale ne contatta i referenti per la formulazione di un PAI comune che condivida gli obiettivi dell'intervento, ferme restando le diverse funzioni e le diverse responsabilità.

Il PAI viene poi condiviso e discusso all'interno dell'équipe di operatori addetti all'assistenza del SAD, che lo attueranno con la supervisione dell'assistente sociale.

2. Il PAI deve essere concordato e sottoscritto dall'utente e dai suoi familiari, anche in ragione dell'eventuale quota di partecipazione alla copertura dei costi del servizio.

Art. 41 – Cessazione, sospensione e/o modifiche del Piano di Assistenza Individualizzato.

1. Il PAI è operativo a seguito della firma di accettazione da parte del richiedente. Il PAI è aggiornabile periodicamente da parte dell'assistente sociale, secondo lo stato di bisogno dell'assistito ed in rapporto alle esigenze organizzative generali del servizio. Il piano aggiornato viene formalmente comunicato al richiedente.

2. Le prestazioni indicate nel piano di assistenza vengono individuate per tipologia, frequenza di erogazione e conseguentemente rapportate all'impegno orario degli operatori del servizi di assistenza domiciliare.

4. Il Servizio di assistenza domiciliare cessa in caso di:

- richiesta dell'utente
- ricovero definitivo in istituto
- decesso

Il Servizio di assistenza domiciliare può, inoltre, essere sospeso o cessare in caso di:

- comportamento totalmente non collaborativo da parte dell'utente e/o dei familiari che non permetta all'assistente domiciliare di compiere un intervento significativo o ne metta a rischio l'incolumità
- perdita dei requisiti di ammissione
- cause di forza maggiore connesse all'organizzazione del servizio
- ricovero temporaneo dell'assistito o altre assenze preventivamente ed obbligatoriamente comunicate dall'assistito al Servizio Sociale del Comune.

5. Il piano di assistenza individualizzato può essere modificato anche nel caso in cui l'assistito venga ad essere soggetto ad una valutazione multidimensionale per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie nell'ambito di interventi di assistenza domiciliare integrata.

Art. 42 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio – Quote di contribuzione.

1. Al fine di garantire i servizi di assistenza domiciliare al maggior numero di utenti che ne fanno domanda, l'Amministrazione Comunale richiede una partecipazione economica degli utenti agli oneri derivanti dalle prestazioni erogate.

2. Il servizio di assistenza domiciliare viene accordato gratuitamente fino ad una situazione I.S.E.E. annuale, calcolata secondo i criteri di cui al Capo II del presente regolamento, del nucleo familiare cui appartiene l'assistito inferiore ad € 6.500,00. In presenza di una situazione ISEE superiore, si prevede una contribuzione in proporzione alla situazione I.S.E.E. come sotto determinata, secondo le percentuali e gli scaglioni di cui alla tabella seguente.

SITUAZIONE I.S.E.E.	PERCENTUALE CONTRIBUZIONE
€ 6.500,00 ≥ € 8.000,00	10%
€ 8.000,00 ≥ € 9.500,00	20%
€ 9.500,00 ≥ € 11.000,00	30%
€ 11.000,00 ≥ € 12.500,00	40%
12.500,00 ≥	50%

All'aggiornamento di detti limiti e delle percentuali di contribuzione provvede, se necessario, la Giunta comunale.

2. La quota di contribuzione mensile a carico dell'utente sarà calcolata secondo la seguente formula:
 $QUOTA\ DI\ CONTRIBUZIONE\ MENSILE = (PERCENTUALE\ DI\ CONTRIBUZIONE) \times (COSTO\ ORARIO\ DEL\ SERVIZIO) \times (N.\ ORE\ DI\ SERVIZIO\ EFFETTUATE)$

PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE: percentuale corrispondente alla fascia di ISEE.

COSTO ORARIO DEL SERVIZIO: si intende il costo orario medio dell'operatore socio sanitario (4° qualifica funzionale) effettivamente sostenuto dal Comune sia per personale dipendente sia per personale convenzionato maggiorato del 20% a parziale rimborso delle spese sostenute per l'uso delle auto comunali necessarie all'espletamento dei servizi domiciliari.

N. ORE EFFETTUATE: totale di ore effettuate dall'operatore a favore dell'utente nel corso di una mensilità, che risultino da apposito prospetto controfirmato dall'utente, arrotondato per eccesso al quarto d'ora.

Art. 43 - Servizio Pasti.

1. In presenza di persone non in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto personale, nè di familiari od altri conoscenti fisicamente in grado di aiutarli in tale incombenza, lo stesso viene fornito attraverso l'Amministrazione Comunale, con eventuale trasporto a domicilio.

2. Il servizio pasti, individuato come servizio complementare a quello di assistenza domiciliare, è erogato per il pasto di mezza giornata / diurno e viene prestato dal lunedì al venerdì.

3. Le decisioni in merito all'ammissione al servizio pasti, alla formulazione ed all'aggiornamento del piano di assistenza individualizzato sono definite dall'assistente sociale responsabile del caso e

sono sottoposte al Responsabile del Servizio Sociale del Comune per il riscontro della compatibilità economica.

4. Per quanto attiene alle modalità di accesso al servizio, le eventuali liste d'attesa e il nucleo familiare di riferimento, valgono le norme del presente regolamento inerenti il servizio di assistenza domiciliare.

5. Per la fornitura del pasto l'Amministrazione Comunale può avvalersi di specifiche convenzioni od accordi con Enti o Ditte in grado di offrire un servizio di ristorazione in regola con le normative vigenti.

Il costo del singolo pasto viene concordato con l'Ente o la Ditta fornitrice e viene posto a totale carico dell'utente.

La Giunta Comunale annualmente stabilisce la quota fissa aggiuntiva per la spesa sostenuta per la consegna del pasto.

6. In situazioni particolari sarà facoltà del **Responsabile di Servizio** determinare eventuali riduzioni o l'esonero totale dal pagamento sia **del costo del pasto che dell'eventuale quota aggiuntiva per la consegna**, sulla base della relazione dell'Assistente Sociale.

SITUAZIONE I.S.E.E.	PERCENTUALE CONTRIBUZIONE	TARIFFA (su costo orario medio operatore di Euro 16,00 maggiorato del 20% per un tot di Euro 19,20)
€ 6.500,00 ≥ € 8.000,00	10%	1,92
€ 8.000,00 ≥ € 9.500,00	20%	3,84
€ 9.500,00 ≥ € 11.000,00	30%	5,76
€ 11.000,00 ≥ € 12.500,00	40%	7,68
12.500,00 ≥	50%	9,60

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 – Controlli.

1. Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta delle prestazioni inerenti i servizi disciplinati dal presente regolamento, vengono attivati i controlli previsti dall'art. 72 del D.P.R. n. 445/2000, nonché tutti gli altri controlli stabiliti dalla normativa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Art. 45 - Recuperi e rivalse.

1. Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito o dai parenti obbligati in solido redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti agli stessi, l'Amministrazione Comunale può recuperare al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, la quota di contribuzione ai servizi concessi, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati in solido con un impegno di pagamento da sottoscrivere per l'erogazione del servizio.

2. In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti obbligati che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale sospende l'erogazione del servizio.

Art. 46 - Interruzione dell'intervento assistenziale.

1. Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione del servizio da parte del Comune, vengano accertati con qualunque modalità redditi e/o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati in solido e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione del servizio fino a quel momento prestato.

2. E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.